

## VERIFICHE FISCALI

# Termine dilatorio applicabile anche se il contribuente ha già presentato osservazioni

15 SETTEMBRE 2022

Ai sensi dell'[art. 12, comma 7](#), dello Statuto del contribuente ([Legge 27 luglio 2000, n. 212](#)), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, entro i 60 giorni successivi il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Al riguardo, la Corte costituzionale ([ordinanza 24 luglio 2009, n. 244](#)) e la Suprema Corte ([Cass. 3 novembre 2010, n. 22320](#)) hanno puntualizzato che tale disposizione implica - in applicazione dell'[art. 7, comma 1](#), Legge n. 212/2000, degli artt. [3](#) e [21-septies](#), Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'[art. 42, comma 2](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'[art. 56](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione ([Cass. 5 ottobre 2012, n. 16999](#)).

A tale regola non è possibile derogare neppure nel caso in cui il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dall'[art. 12, comma 7](#), Legge n. 212/2000 posto che, ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di tale termine si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all'Ufficio impositore.

Tali principi sono stati confermati dai giudici di legittimità con l'[ordinanza 13 settembre 2022, n. 26932](#).

Si ricorda che la garanzia del termine dilatorio di cui alla norma citata, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cosiddetti "istantanei", cioè quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in questa ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso ante tempus (Cass. 12 aprile 2019, n. 10388).

[Ordinanza 13 settembre 2022, n. 26932](#)



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail [info@cesimultimedia.it](mailto:info@cesimultimedia.it)

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511

